

# Regolamento 2/R/2017 (cd. "non bosco")

Valerio Motta Fre - Settore Foreste


La legge forestale 4/2009 definisce:

- il bosco (art. 3 c. 1);
- cosa è assimilato ad un bosco (art. 3, c. 2);
- cosa non è considerato bosco (art. 3, c. 3 e c. 3bis).

In particolare, l'art. 3, c. 3bis, individua tra le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco:

- i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
- le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta sodati i relativi vincoli;
- i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;
- i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

Il 23.01.2017 è stato emanato il **Regolamento regionale 2/R** (in vigore il 10 febbraio 2017) che dettaglia tali fattispecie e definisce modalità e criteri per la loro applicazione.



## La **legge forestale 4/2009** definisce:

- il bosco (art. 3 c. 1);
- cosa è assimilato ad un bosco (art. 3, c. 2);
- cosa non è considerato bosco (art. 3, c. 3 e c. 3bis).

In particolare, l'art. 3, c. 3bis, individua tra le **porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco**:

- **i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;**
- **le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali** promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
- **i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;**
- **i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico** coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, **oggetto di recupero a fini produttivi.**

Il 23.01.2017 è stato emanato il **Regolamento regionale 2/R** (in vigore il 10 febbraio 2017) che dettaglia tali fattispecie e definisce modalità e criteri per la loro applicazione.

# Finalità

## Promuovere:

- a) il **recupero degli insediamenti esistenti** in condizioni precarie, oggetto di invasione da parte di vegetazione arborea che ha alimentato condizioni di degrado e di non utilizzo, compromettendone la riqualificazione;
- b) la **ricostituzione dell'attività agricola in ambiti caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti** realizzati per la conduzione dei fondi agricoli;
- c) il **ripristino dell'attività agricola inerente alle produzioni tipiche piemontesi**, per la ricostituzione del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico che caratterizza determinate aree del territorio regionale.

### Tali casi, se riconosciuti, non sono soggetti

a) alla disciplina forestale di cui alla Lr. 4/2009;  
b) alle discipline paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004, qualora non sussistano altri vincoli (artt. 136, 142 e 157 del medesimo d.lgs.).

In ogni caso:

- tali fattispecie continuano a essere considerate bosco, anche se riconosciute, fino a quando non sono concretamente interessate dagli interventi di recupero;
- sono fatti salvi i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

## Tali casi, se riconosciuti, non sono soggetti

- a) alla disciplina forestale di cui alla l.r. 4/2009;
- b) alla disciplina paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004, qualora non sussistano altri vincoli (artt. 136, 142 e 157 del medesimo d.lgs.).

In ogni caso:

- tali fattispecie continuano a essere considerate bosco, anche se riconosciute, **fino a quando non sono concretamente interessate dagli interventi di recupero;**
- **sono fatti salvi i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.**

# Definizioni

## Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque età

Insedamenti edili di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di più manufatti, anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono, soggetti a fenomeni di invasione arborea e arbustiva.

### Rientrano quelli:

- a) riconosciuti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ex art. 24 della l.r. 56/1977;
- b) individuati dal PPR tra le componenti del "Patrimonio rurale storico" ex art. 25 (Sistemi di testimonianza storica del territorio rurale) e 40 (Insediamenti rurali) delle NdA.

## Formazioni forestali artificiali realizzate su terreni agricoli con misure agro ambientali promosse dall'UE una volta scaduti i vincoli

- Reg. (CEE) n. 2078/92
- Misura F del PSR 2000-05
- Misura 216 del PSR 2007-13
- Sottomisura 4.A.1 del PSR 2014-20
- Eventuali misure analoghe di successivi PSR

Sono invece bosco gli impianti con specie forestali a indertizzo "bosco" (o "bosco naturaliforme" o "bosco permanente") realizzati con le seguenti misure "imboschimento":

- Reg. (CEE) n. 2000/90
- Misura II del PSR 2000-2006
- Misura 221 del PSR 2007-2013
- Sottomisura 8.1 del PSR 2014-20
- Eventuali misure analoghe di successivi PSR

## Terrazzamenti in origine di coltivazione agricola

Realizzati originariamente per ottenere terreni coltivabili per esercizio dell'attività agricola, la cui struttura sia ancora presente e funzionante, secondo parametri oggettivamente identificabili.

Non rientrano in tale definizione i terrazzamenti di origine non agricola, quelli diroccati o crollati, nonché quelli realizzati esclusivamente a fini idrogeologici.

## Indicazioni tecniche per l'individuazione delle fattispecie (Allegato A)

Ad esempio

- Il riconoscimento di paesaggi agrari e pastorali di interesse storico è funzionale alla **sola riproposizione di progetti di recupero a fini produttivi e non può prescindere dalla ricostituzione delle colture e delle specificità dei paesaggi agrari e pastorali originari**;
- in Piemonte costituiscono paesaggi agrari di interesse storico i **vigneti**, le **risale**, i **frutteti** di cultivar tradizionali storiche piemontesi, i **castagneti da frutto**, le **aree di montagna**, così come individuate dal Ppr (Tavola P4), **caratterizzate da attività pastorale**.

## Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi

Paesaggi per i quali sia possibile accertare l'esistenza di colture agrarie o attività pastorali di valore storico precedenti all'attuale copertura arborea, contraddistinti dall'impiego di pratiche tradizionali o dalla presenza di colture caratterizzate da lunga persistenza storica e da una significativa integrazione tra aspetti produttivi, ambientali e culturali.

Contraddistinguono il territorio per continuità degli ordinamenti culturali, nonché per i manufatti e insediamenti a essi connessi, rappresentando un valore identitario per specifiche aree.

# Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque età

Insedimenti edilizi di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di più manufatti, anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono, soggetti a fenomeni di invasione arborea e arbustiva.

**Rientrano** quelli:

- a) riconosciuti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ex art. 24 della l.r. 56/1977;
- b) individuati dal PPR tra le componenti del “Patrimonio rurale storico” ex artt. 25 (Sistemi di testimonianza storica del territorio rurale) e 40 (Insedimenti rurali) delle NdA.

# Formazioni forestali artificiali realizzate su terreni agricoli con misure agro ambientali promosse dall'UE una volta scaduti i vincoli

- Reg. (CEE) n. 2078/92
- Misura F del PSR 2000-06
- Misura 216 del PSR 2007-13
- Sottomisura 4.4.1 del PSR 2014-20
- Eventuali misure analoghe di successivi PSR

**Sono invece bosco gli impianti con specie forestali a indirizzo “bosco”** (o “bosco naturaliforme” o “bosco permanente”) realizzati con le seguenti misure “imboschimento”:

- Reg. (CEE) n. 2080/92
- Misura H del PSR 2000-2006
- Misura 221 del PSR 2007-2013
- Sottomisura 8.1 del PSR 2014-20
- Eventuali misure analoghe di successivi PSR



# Terrazzamenti in origine di coltivazione agricola

Realizzati originariamente per ottenere terreni coltivabili per esercizio dell'attività agricola, la cui struttura sia ancora presente e funzionante, secondo parametri oggettivamente identificabili.

Non rientrano in tale definizione i terrazzamenti di origine non agricola, quelli diroccati o crollati, nonché quelli realizzati esclusivamente a fini idrogeologici.

# Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi

Paesaggi per i quali sia possibile accertare **l'esistenza di colture agrarie o attività pastorali di valore storico precedenti all'attuale copertura arborea**, contraddistinti dall'impiego di **pratiche tradizionali** o dalla presenza di **colture caratterizzate da lunga persistenza storica** e da una **significativa integrazione tra aspetti produttivi, ambientali e culturali**.

**Contraddistinguono il territorio** per continuità degli ordinamenti colturali, nonché per i manufatti e insediamenti a essi connessi, rappresentando un valore identitario per specifiche aree.



# Indicazioni tecniche per l'individuazione delle fattispecie (Allegato A)

Ad esempio

- il riconoscimento di paesaggi agrari e pastorali di interesse storico è funzionale alla **sola riproposizione di progetti di recupero a fini produttivi e non può prescindere dalla ricostituzione delle colture e delle specificità dei paesaggi agrari e pastorali originari;**
- in Piemonte costituiscono paesaggi agrari di interesse storico i **vigneti**, le **risaie**, i **frutteti** di cultivar tradizionali storiche piemontesi, i **castagneti da frutto**, le **aree di montagna**, così come individuate dal Ppr (Tavola P4), **caratterizzate da attività pastorale.**

# Perimetrazioni comunali

**Comuni o loro forme associative**, anche su istanza di parte, provvedono alla perimetrazione ed approvazione di tali fattispecie in base a studi di professionisti.

Tali perimetrazioni dovranno successivamente essere trasmesse alla Regione che entro 90 gg. si esprimerà sulla conformità della proposta di perimetrazione rispetto al DPGR 2/R/2017 ed agli strumenti di pianificazione vigenti.



## Regime transitorio

Nelle more della perimetrazione prima descritta, il Comune potrà trasmettere alla Regione la richiesta di parere in merito ad interventi puntuali che abbiano già acquisito l'assenso della locale commissione paesaggio, ove esistente. Regione redigerà, entro 90 gg., il parere finale.

# Chi fa cosa

## Primetrazioni comunali

Deliberate dai rispettivi Consigli, dovranno successivamente essere trasmesse al Settore Foreste che, sulla base di un'istruttoria forestale del Settore tecnico regionale territorialmente competente e del parere del Settore Territorio e Paesaggio (rilasciati entro 30 gg.), predisporrà (entro 90. gg.) il provvedimento della Giunta regionale sulla conformità della proposta rispetto al Regolamento 2/R/2017 ed agli strumenti di pianificazione vigenti.

## Regime transitorio

Nelle more della perimetrazione, il Comune potrà trasmettere al Settore Foreste la richiesta di parere per interventi puntuali che abbiano già acquisito l'assenso della locale commissione paesaggio, ove esistente. Il Settore Foreste ed il Settore Territorio e Paesaggio redigeranno, entro 90 gg., il parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 bis, lettere a), c) e d) della l.r. 4/2009, basandosi, ove necessario, sull'istruttoria forestale del Settore tecnico regionale territorialmente competente, da rilasciarsi entro 30 gg. dalla sua richiesta.

# Primetrazioni comunali

Deliberate dai rispettivi Consigli, dovranno successivamente essere trasmesse al Settore Foreste che, sulla base di un'istruttoria forestale del Settore tecnico regionale territorialmente competente e del parere del Settore Territorio e Paesaggio (rilasciati entro 30 gg.), predisporrà (entro 90. gg.) il provvedimento della Giunta regionale sulla conformità della proposta rispetto al Regolamento 2/R/2017 ed agli strumenti di pianificazione vigenti.

# Regime transitorio

Nelle more della perimetrazione, il Comune potrà trasmettere al Settore Foreste la richiesta di parere per interventi puntuali che abbiano già acquisito l'assenso della locale commissione paesaggio, ove esistente.

Il Settore Foreste ed il Settore Territorio e Paesaggio redigeranno, entro 90 gg., il parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 bis, lettere a), c) e d) della l.r. 4/2009, basandosi, ove necessario, sull'istruttoria forestale del Settore tecnico regionale territorialmente competente, da rilasciarsi entro 30 gg. dalla sua richiesta.

# Attenzione

Fino all'efficacia delle perimetrazioni comunali, ovvero in assenza di parere o in caso di parere negativo nel caso di regime transitorio, gli interventi modificativi dello stato dei luoghi sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nonché in caso di vincolo idrogeologico, della relativa autorizzazione (in sostanza è una trasformazione del bosco).